(N. 474)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla VIII Commissione permanente (Trasporti, comunicazioni, marina mercantile) della Camera dei deputati nella seduta del 1° aprile 1954 (V. *Stampato N.* **562**)

presentato dal Ministro della Marina Mercantile

(TAMBRONI)

e dal Ministro di Grazia e Giustizia

(AZARA)

di concerto col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(RUBINACCI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA IL 9 APRILE 1954

Modifiche all'articolo 119 del Codice della navigazione e all'articolo 242 del relativo regolamento di esecuzione. (Età minima di ammissione dei fanciulli al lavoro marittimo).

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 119 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono modificati come segue:

« Possono conseguire l'iscrizione nelle matricole della gente di mare i cittadini italiani di età non inferiore ai quindici anni e non superiore ai venticinque, che abbiano i requisiti per ciascuna categoria stabiliti dal regolamento. Per i medici l'età non deve superare i trentacinque anni.

I minori di anni quindici, ma non minori di anni dieci, possono essere iscritti quando siano allievi di istituti di educazione marinara ».

Art. 2.

Il terzo comma dell'articolo 242 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, è modificato come segue:

« Gli allievi degli istituti di educazione marinara, anche se di età inferiore ai quindici anni ma non ai dieci, sono immatricolati con la qualifica di « allievo » seguìta dalla indicazione dell'istituto presso cui sono iscritti. Essi possono imbarcare soltanto sulle navi scuola degli istituti di educazione marinara presso i quali sono iscritti e sulle navi il cui equipaggio sia formato unicamente da membri della famiglia ».

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.